



**RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E
NATANTI E GARANZIE ACCESSORIE
Indicazioni Operative**



1. Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli o dalla navigazione o giacenza in acqua/terra dei natanti riportati negli allegati forniti e/o successive modifiche ed integrazioni.

La Società, inoltre, assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'assicurazione non è obbligatoria.

L'assicurazione copre anche:

- a.** i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo di veicoli in aree private o dalla navigazione o giacenza del natante in acque private;
- b.** la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, imbarcazioni (gommoni);
- c.** la responsabilità per i danni causati alla sede stradale/sponde e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione/navigazione;
- d.** i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- e.** la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
- f.** PER LE MACCHINE AGRICOLE: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
- g.** la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo/natante stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto;
- h.** PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI, tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- i.** la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo/natante;
- j.** la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo o natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione/navigazione, esclusi i danni al veicolo/natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell'assicurato e dei trasportati;
- k.** la responsabilità per le lesioni corporali cagionate a terzi e per i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo/natante assicurato; la garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma stabilita;
- l.** i danni provocati a terra dal natante, ossia i danni cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni di varo, alaggio, trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo ivi compresi quelli cagionati dall'incendio del natante comunque verificatosi;



- m.** la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo/natante assicurato (**opzionale**).

2. Colpa grave dell'assicurato

La società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del contraente/assicurato nonché del conducente del veicolo.

3. Dolo e colpa grave

La società risponde dei danni determinati da dolo o colpa grave delle persone di cui il contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

4. Rinuncia alla rivalsa

La società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e del conducente del veicolo o natante assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge;
- nel caso di danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o della licenza di navigazione;
- nel caso di guida da parte del personale che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida e risulti in attesa del materiale rilascio del documento;
- nel caso di guida da parte di persona in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa;
- nel caso in cui il veicolo o natante sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi dell'art. 186 e 187, loro modifiche e/o integrazioni, del Codice della Strada;
- la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione;
- qualora al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi di legge;
- nei confronti del contraente/assicurato e del conducente per responsabilità dovute a difetto di manutenzione dei veicoli/natanti assicurati.

La rinuncia alla rivalsa nei soli confronti del conducente deve intendersi non valida qualora lo stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con dolo o colpa grave per quanto successo.

5. Rinuncia al diritto di surroga

A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile, la società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo/natante, fatto salvo il caso di dolo.

6. Estensione territoriale

Per i natanti

In acqua: l'assicurazione vale per i mari e per le acque interne dei Paesi Europei.

A terra: l'assicurazione vale nei Paesi affacciatisi sul mare Mediterraneo e nella Svizzera.

Per i veicoli terrestri

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Slovacca, del Principato di Monaco, della Svizzera e del Liechtenstein.



L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto/RC Natanti, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.

7. Formule tariffarie

La società applicherà:

- la tariffa bonus/malus alle seguenti categorie di veicoli:
 - ciclomotori;
 - motoveicoli;
 - quadricicli;
 - autovetture.

La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della classe di merito risultante dalla Banca Dati. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

- la tariffa fissa senza franchigia alle seguenti categorie di veicoli;
 - macchine agricole;
 - rimorchi;
 - natanti da diporto e motori amovibili.

8. Rischi diversi

Fatta salva la copertura corpi per i natanti, la società indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo come indicato negli allegati forniti e/o successive modifiche ed integrazioni, i danni materiali e diretti causati da:

a. Garanzia incendio (ove indicato il valore)

La Società risponde dei danni subiti dal mezzo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, esplosione.

b. Garanzia furto (ove indicato il valore)

- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

Sono compresi in garanzia:

Danni da scasso: la Società risponde dei danni da scasso subiti dal mezzo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del mezzo;

Nei casi di furto o rapina: danni prodotti al mezzo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi.



9. Massimali, limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

	PER SINISTRO (per danni a persone e/o cose)
Per ogni tipo di veicolo/natante	€ 6.000.000,00
Per natante denominato LOVEMI	€ 26.000.000,00
	Si conviene che i massimali sono principalmente impegnati per i danni a persone e, subordinatamente, per i danni a cose e per le altre coperture assicurative non obbligatorie richieste, fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della società.

Garanzie integrative RCA

Garanzie	Limite di indennizzo	Franchigia/scoperto
Ricorso terzi	€ 1.000.000,00	€ 1.500,00
Danni da inquinamento (opzionale)	€ 250.000,00	€ 1.500,00

Rischi diversi

Garanzie	Limite di indennizzo	Franchigia/scoperto
Incendio	Il valore assicurato per veicolo	-
Furto	Il valore assicurato per veicolo	Scoperto 25% per motoveicoli/ 10% mezzi agricoli e altri mezzi con minimo in entrambi i casi di € 250,00